

REGIONE PIEMONTE BU14S3 06/04/2023

REGIONE PIEMONTE - COMUNICATO

Direzione Agricoltura e Cibo

Settore produzioni agrarie e zootecniche

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme"

Allegato

**DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
E GARANTITA "GHEMME"**

Approvato DOC con DPR 18.09.1969 G.U. 292 - 1969
Approvato DOCG con DM 29.05.1997 G.U. 137 - 14.06.1997
Rettifica G.U. 162 - 14.07.1997
Modificato con DM 04.06.2010 G.U. 144 - 23.06.2010
Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 - 20.12.2011
Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP
Modificato con DM 12.07.2013
Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
(concernente correzione dei disciplinari)
Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP
Modificato con DM 07.03.2014
Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP

**Articolo 1
Denominazione e vini**

1. La denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme" è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie e menzioni:
"Ghemme"
"Ghemme" riserva.

**Articolo 2
Base ampelografica**

I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme" devono essere ottenuti, nell'ambito aziendale, dal vitigno Nebbiolo (Spanna). E' consentito l'utilizzo dei vitigni Vespolina ed Uva Rara (Bonarda Novarese) da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.

**DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E
GARANTITA "GHEMME"**

Approvato DOC con DPR 18.09.1969 G.U. 292 - 1969
Approvato DOCG con DM 29.05.1997 G.U. 137 - 14.06.1997
Rettifica G.U. 162 - 14.07.1997
Modificato con DM 04.06.2010 G.U. 144 - 23.06.2010
Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 - 20.12.2011
Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP
Modificato con DM 12.07.2013
Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
(concernente correzione dei disciplinari)
Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP
Modificato con DM 07.03.2014
Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP

**Articolo 1
Denominazione e vini**

1. La denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme" è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie e menzioni:
"Ghemme"
"Ghemme" riserva.

**Articolo 2
Base ampelografica**

I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme" devono essere ottenuti, nell'ambito aziendale, dal vitigno Nebbiolo (Spanna). E' consentito l'utilizzo dei vitigni Vespolina ed Uva Rara (Bonarda Novarese) da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.

Articolo 3
Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve , ricade in provincia di Novara, in parte del territorio amministrativo del comune di Ghemme ed in parte nel territorio amministrativo del comune di Romagnano Sesia, limitatamente ai terreni circoscritti da: strada provinciale 299 della Valsesia, dal confine comunale di Ghemme in direzione Ghemme, fino a raggiungere, a nord ovest, la strada provinciale 142; a nord la strada provinciale 142; a nord est la strada provinciale 107 di Romagnano Sesia; la strada della Mauletta; la strada comunale del Cantalupo; il confine comunale di Ghemme, fino al raggiungimento della ferrovia. Santhià/Arona; il torrente Strego ed il torrente Strona fino al confine comunale con Ghemme; il confine comunale di Ghemme fino alla strada provinciale 299 della Valsesia.

Articolo 4
Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

-terreni: argillosi, sabbiosi, limosi, ciottolosi e loro eventuali combinazioni;
-giacitura: collinare.

Sono da escludere i terreni di fondovalle, umidi, e non sufficientemente soleggiati;

- altitudine: non inferiore a metri 220 s.l.m e non superiore ai 400 s.l.m.;
-esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve e con l'esclusione del versante nord;
-densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.000.

I vecchi vigneti già iscritti all'Albo non potranno comunque produrre mediamente più di 3 Kg di uva per ceppo;

Articolo 3
Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve-, ricade in provincia di Novara, in parte del territorio amministrativo del comune di Ghemme ed in parte nel territorio amministrativo del comune di Romagnano Sesia, limitatamente ai terreni circoscritti da: strada provinciale 299 della Valsesia, dal confine comunale di Ghemme in direzione Ghemme, fino a raggiungere, a nord ovest, la strada provinciale 142; a nord la strada provinciale 142; a nord est la strada provinciale 107 di Romagnano Sesia; la strada della Mauletta; la strada comunale del- Cantalupo; il confine comunale di Ghemme, fino al raggiungimento della ferrovia. Santhià/Arona; il torrente Strego ed il torrente Strona fino al confine comunale con Ghemme; il confine comunale di Ghemme fino alla strada provinciale 299 della Valsesia.

Articolo 4
Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

-terreni: argillosi, sabbiosi, limosi, ciottolosi e loro eventuali combinazioni;
-giacitura: collinare.

Sono da escludere i terreni di fondovalle, umidi, e non sufficientemente soleggiati;

- altitudine: non inferiore a metri 220 s.l.m e non superiore ai 400 s.l.m.;
-esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve e con l'esclusione del versante nord;
-densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.000.

I vecchi vigneti già iscritti all'Albo non potranno comunque produrre mediamente più di 3 Kg di uva per ceppo;

- forme di allevamento e sistemi di potatura: devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini;
- è vietata ogni pratica di forzatura.

3. Le rese massime di uva a ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione di vini "Ghemme" ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti :

vini resa uva t/ha titolo alcolometrico vol. min.

naturale

"Ghemme" 8,00 11,50%

"Ghemme" riserva 8,00 12,00%

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme" e "Ghemme" riserva con menzione aggiuntiva "vigna" seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale deve essere di t 7,20 per ha.

Le uve destinate alla produzione dei vini "Ghemme" e "Ghemme" riserva, che intendano fregiarsi della menzione aggiuntiva "vigna" seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,00%vol.

La denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme" può essere accompagnata dalla menzione aggiuntiva "vigna", seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, purchè tale vigneto abbia un'età di impianto di almeno ~~5~~ **7** anni.

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela, fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal

- forme di allevamento e sistemi di potatura: devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini;
- è vietata ogni pratica di forzatura.

3. Le rese massime di uva a ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione di vini "Ghemme" ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

vini resa uva titolo alcol.vol.

t/ha min. naturale

"Ghemme" 8,00 ~~11,50~~ **12,00%**

"Ghemme"
riserva 8,00 ~~12,00~~ **12.50%**

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme" e "Ghemme" riserva con menzione aggiuntiva "vigna" seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale deve essere di t 7,20 per ha.

Le uve destinate alla produzione dei vini "Ghemme" e "Ghemme" riserva, che intendano fregiarsi della menzione aggiuntiva "vigna" seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di ~~12,00~~ **12,50%**vol.

La denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme" può essere accompagnata dalla menzione aggiuntiva "vigna", seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, purché tale vigneto abbia un'età di impianto di almeno ~~5~~ **7** anni.

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela, fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal

<p>"Ghemme" 70% 5.600 lt. "Ghemme" riserva 70% 5.600 lt.</p> <p>Per l'impiego della menzione "vigna", fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile è determinate in base alle rese uva t/ha di cui all'art.4 punto 3. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine; oltre detto limite di percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.</p> <p>3. I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento: Tipologia Ghemme Durata 34 mesi Di cui in legno 18 Mesi Decorrenza 1°novembre dell'anno di raccolta delle uve Tiplogia "Ghemme" riserva durata 46 mesi di cui in legno 24 decorrenza 1°novembre dell'anno di raccolta delle uve E' ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri recipienti, per non più del 10% del totale del volume nel corso dell'intero invecchiamento obbligatorio. I vini "Ghemme"e "Ghemme" riserva devono essere sottoposti, successivamente al prescritto periodo di invecchiamento obbligatorio in legno, a un periodo di affinamento in bottiglia della durata-di mesi 6.</p>	<table border="0"> <tr> <td>"Ghemme"</td> <td>70%</td> <td>5.600 ₪-</td> </tr> <tr> <td>"Ghemme"riserva</td> <td>70%</td> <td>5.600 ₪-</td> </tr> </table> <p>Per l'impiego della menzione "vigna", fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile è determinate in base alle rese uva t/ha di cui all'art.4 punto 3. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine; oltre detto limite di percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.</p> <p>3. I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento: Tipologia Ghemme Durata 34 mesi Di cui in legno 18 Mesi Decorrenza 1°novembre dell'anno di raccolta delle uve Tiplogia "Ghemme" riserva durata 46 mesi di cui in legno 24 decorrenza 1°novembre dell'anno di raccolta delle uve E' ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri recipienti, per non più del 10% del totale del volume nel corso dell'intero invecchiamento obbligatorio. I vini "Ghemme"e "Ghemme" riserva devono essere sottoposti, successivamente al prescritto periodo di invecchiamento obbligatorio in legno, a un periodo di affinamento in bottiglia della durata di mesi 6.</p> <p>3. Nella vinificazione e invecchiamento devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso l'arricchimento della gradazione zuccherina, secondo i metodi e i limiti riconosciuti dalla legislazione vigente.</p> <p>4. I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento minimo: "Ghemme": durata mesi 34 di cui in legno 18 con decorrenza 1°novembre dell'anno di raccolta delle uve. "Ghemme" riserva durata mesi 46 di cui in legno 24 con decorrenza 1°novembre dell'anno di raccolta delle uve. La resa massima dell'uva in vino finito al termine del periodo obbligatorio di invecchiamento non dovrà essere superiore a:</p> <table border="0"> <tr> <td>Vino</td> <td>resa uva/vino</td> <td>produzione max di vino (l/ha)</td> </tr> </table>	"Ghemme"	70%	5.600 ₪-	"Ghemme"riserva	70%	5.600 ₪-	Vino	resa uva/vino	produzione max di vino (l/ha)
"Ghemme"	70%	5.600 ₪-								
"Ghemme"riserva	70%	5.600 ₪-								
Vino	resa uva/vino	produzione max di vino (l/ha)								

<p>4. Per i seguenti vini l'immissione al consumo è consentita soltanto partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata: "Ghemme" 1° settembre del terzo anno successivo alla vendemmia "Ghemme" riserva 1° settembre del quarto anno successivo alla vendemmia.</p> <p>5. E' consentita, a scopo migliorativo, l'aggiunta nella misura massima del 15%, di "Ghemme" più giovane a "Ghemme" più vecchio o viceversa. Tale pratica deve essere eseguita una sola volta.</p> <p>5. Per i vini "Ghemme" la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistono le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni di origine controllata "Colline Novaresi" rosso e "Colline Novaresi" Nebbiolo (Spanna).</p> <p>6. I vini destinati alla denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme" possono essere classificati, con la denominazione di origine controllata "Colline Novaresi" con la specificazione "Nebbiolo" ("Spanna") o "Rosso", purché corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare.</p>	<p>"Ghemme" 68% 5.440 "Ghemme" riserva 68% 5.440</p> <p>E' ammessa la colmatatura con uguale vino conservato in altre tipologie di recipienti.</p> <p>4.5. Per i seguenti vini l'immissione al consumo è consentita soltanto partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata: "Ghemme" 1° settembre del terzo anno successivo alla vendemmia "Ghemme" riserva 1° settembre del quarto anno successivo alla vendemmia.</p> <p>5-6. E' consentita, a scopo migliorativo, l'aggiunta nella misura massima del 15%, di "Ghemme" più giovane a "Ghemme" più vecchio o viceversa. Tale pratica deve essere eseguita una sola volta.</p> <p>5-7. Per i vini "Ghemme" la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistono le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni di origine controllata "Colline Novaresi" rosso e "Colline Novaresi" Nebbiolo (Spanna).</p> <p>6-8. I vini destinati alla denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme" possono essere classificati, con la denominazione di origine controllata "Colline Novaresi" con la specificazione "Nebbiolo" ("Spanna") o "Rosso", purché corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 6 Caratteristiche al consumo</p> <p>1. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme", all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:</p> <p>colore: rosso rubino anche con riflessi granata; odore: profumo caratteristico, fine, gradevole ed etereo; sapore: asciutto, sapido, con fondo gradevolmente amarognolo, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; "Ghemme" con indicazione di "vigna": 12,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.</p> <p>2. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme" riserva,</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 6 Caratteristiche al consumo</p> <p>1. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme", anche con menzione vigna, all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:</p> <p>colore: rosso rubino anche con riflessi granata; odore: profumo caratteristico, fine, gradevole ed etereo; sapore: asciutto, sapido, con fondo gradevolmente amarognolo, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; "Ghemme" con indicazione di "vigna": 12,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.</p> <p>2. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme" riserva, anche</p>

all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino tendente al granata;
odore: profumo caratteristico, fine, gradevole ed etereo;
sapore: sottile, asciutto, sapido, armonico, austero ma vellutato, con fondo gradevolmente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
"Ghemme" riserva con indicazione di "vigna": 12,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

Articolo 7 Designazione e presentazione

1. Alla denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme" del presente disciplinare è vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da "riserva", ivi compresi gli aggettivi: superiore, extra, fine, selezionato e similari.
2. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

con menzione vigna, all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino tendente al granata;
odore: profumo caratteristico, fine, gradevole ed etereo;
sapore: sottile, asciutto, sapido, armonico, austero ma vellutato, con fondo gradevolmente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
~~"Ghemme" riserva con indicazione di "vigna": 12,50% vol;~~
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

Articolo 7 Designazione e presentazione

1. Alla denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme" del presente disciplinare **in tutte le sue tipologie** è vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: superiore, extra, fine, selezionato e similari.
- ~~2.~~ E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
2. Nella designazione e presentazione dei vini "Ghemme" e "Ghemme riserva", è consentito in modo facoltativo riportare in etichetta il nome geografico più ampio "Alto Piemonte", ai sensi dell'art. 29, comma 6 della legge 238/2016. Il nome geografico più ampio "Alto Piemonte" dovrà comparire con obbligo di uguaglianza per tipo di font, carattere, colore e indice colorimetrico della denominazione "Ghemme" e "Ghemme riserva" o della menzione specifica tradizionale "denominazione di origine controllata garantita" (oppure l'acronimo DOCG o D.O.C.G.) oppure dell'espressione dell'Unione europea "denominazione di origine protetta".
Il nome geografico più ampio "Alto Piemonte" non potrà avere un carattere superiore al 50% della dimensione del carattere utilizzato per il nome della denominazione "Ghemme" e "Ghemme riserva" e dovrà seguire la denominazione "Ghemme" e "Ghemme riserva" ed essere riportato al di sotto della menzione specifica tradizionale "denominazione di origine controllata e garantita" (oppure l'acronimo DOCG o D.O.C.G.) oppure dell'espressione dell'Unione europea denominazione di origine protetta secondo la successione di seguito indicata:
- "Ghemme" e "Ghemme riserva"

3. Nella designazione e dei vini "Ghemme", la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione "vigna" purché sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.

La menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale deve essere riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine.

4. Nella presentazione e designazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme" la menzione riserva deve figurare in etichetta sotto la denominazione di origine controllata e garantita

5. Nella designazione e presentazione dei vini "Ghemme", è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Articolo 8 Confezionamento

1. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini "Ghemme" per la commercializzazione devono essere di forma tradizionale, di vetro scuro, munite di tappo di sughero raso bocca.

2. La capacità delle bottiglie deve essere quella consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiore a 18,7 cl e non superiore a 500 cl, con l'esclusione del contenitore da 200 cl.

Articolo 9 Legame con l'ambiente geografico

A) Informazioni sulla zona geografica.

La collocazione geografica di Ghemme è nell'Alto Piemonte, ai confini con la

- Denominazione di Origine Controllata e Garantita (oppure l'acronimo DOCG o D.O.C.G.)

- Alto Piemonte

3. Nella designazione dei vini "Ghemme", la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione "vigna" purché sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010 **secondo la normativa vigente.**

La menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale deve essere riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine.

4. Nella presentazione e designazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme" la menzione riserva deve figurare in etichetta sotto la denominazione di origine controllata e garantita

5. Nella designazione e presentazione dei vini "Ghemme", **in tutte tipologie previste**, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Articolo 8 Confezionamento

1. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini "Ghemme" ~~per la commercializzazione~~ **a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Ghemme" in tutte le tipologie previste**, devono essere di forma ~~tradizionale~~, **bordolese o borgognotta**, di vetro scuro, munite, ~~di tappo di sughero raso bocca~~ **per la chiusura, dei dispositivi ammessi dalla vigente normativa, con esclusione del tappo a corona, del tappo a vite e del tappo in vetro.**

2. La capacità delle bottiglie deve essere quella consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiore a ~~18,7 cl~~ **0,375 litri** e non superiore a ~~500 cl~~ **18 litri**, con l'esclusione del contenitore da ~~200 cl~~ **2 litri.**

Articolo 9 Legame con l'ambiente geografico

A) Informazioni sulla zona geografica

La collocazione del Ghemme è nell'Alto Piemonte, ~~ai confini con la Valsesia~~, nelle

Valsesia ,nelle vicinanze del Monte Rosa , con il Monte Fenera a nord ed i laghi Maggiore ed Orta a Nord Ovest.

In epoca glaciale i ghiacciai del Monte Rosa si propagavano fino alla pianura, dove oggi si trovano estesi terreni irrigui coltivati a riso e a cereali.

La popolazione è stata da sempre dedita all'agricoltura, con particolare riguardo al settore vitivinicolo. A partire dal secolo scorso numerose aziende di proprietà di famiglie locali hanno incrementato la diffusione del Ghemme . Dagli anni '70 ha ripreso pieno vigore il settore vitivinicolo , con esperienze pluriennali di lotta guidata ed integrata.

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

Il ritiro dei ghiacciai ha creato una serie di morene costituenti un raccordo naturale tra la

montagna e la pianura. Le colline che si sviluppano da nord a sud , hanno terreni con rocce e detriti di diversa natura e composizione , con uno stato superficiale di argille, caolini e tufi. Più compatti e profondi sull'Altopiano più sciolti e ciottolosi lungo il versante occidentale .

Sono terreni ricchi di sali minerali disciolti, che assorbiti dalle terminazioni radicali della vite aggiungono sapidità all'uva.

~~vicinanze del Monte Rosa , con il Monte Fenera a nord ed i laghi Maggiore ed Orta a Nord Ovest.~~

~~In epoca glaciale i ghiacciai del Monte Rosa si propagavano fino alla pianura, dove oggi si trovano estesi terreni irrigui coltivati a riso e a cereali.~~

~~La popolazione è stata da sempre dedita all'agricoltura, con particolare riguardo al settore vitivinicolo. A partire dal secolo scorso numerose aziende di proprietà di famiglie locali hanno incrementato la diffusione del Ghemme . Dagli anni '70 ha ripreso pieno vigore il settore vitivinicolo , con esperienze pluriennali di lotta guidata ed integrata.~~

una vasta fascia di territorio che si estende nel nord-est del Piemonte e include i territori delle province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli. I confini geografici dell'Alto Piemonte sono costituiti dalla destra orografica del fiume Ticino e dalle valli dei fiumi Sesia e Toce.

La ricchezza e la diversità dei vitigni autoctoni determinano la differenza delle forme di allevamento che a loro volta contribuiscono a caratterizzare fortemente il paesaggio, dominato dalla vicinanza del Monte Rosa.

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geologico e a quello geografico.

~~Il ritiro dei ghiacciai ha creato una serie di morene costituenti un raccordo naturale tra la~~

~~montagna e la pianura. Le colline che si sviluppano da nord a sud , hanno terreni con rocce e detriti di diversa natura e composizione , con uno stato superficiale di argille, caolini e tufi. Più compatti e profondi sull'Altopiano più sciolti e ciottolosi lungo il versante occidentale.~~

~~Sono terreni ricchi di sali minerali disciolti, che assorbiti dalle terminazioni radicali della vite aggiungono sapidità all'uva.~~

La tessitura del terreno del Ghemme, così come in tutto l'Alto Piemonte, è per la maggior parte argillo-limoso, con zone in cui prevale la componente argillo-sabbiosa con scheletro ben visibile.

Dal punto di vista geologico si tratta di depositi fluvio-glaciali che si originano nelle fasi di fusione dei fronti glaciali e sono costituiti da materiali inizialmente trasportati dai ghiacciai e successivamente ripresi e risedimentati da corsi d'acqua alimentati dallo scioglimento dei ghiacciai stessi. Per queste ragioni hanno le caratteristiche tipiche dei depositi alluvionali (sezione granulometrica, arrotondamento dei clasti e un grado di alterazione che dipende dall'età del deposito).

Nello specifico il deposito di Ghemme e Romagnano Sesia è costituito da ghiaie e ciottoli rosso-bruni ricoperti da un paleosuolo argilloso rosso-bruno talora con inclusioni di ciottoli silicatici alterati. I ciottoli provengono dall'edificio alpino che

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Sul territorio c'è un'esperienza acquisita e tramandata da millenni di coltivazione vitivinicola, che è stata per l'economia agricola della zona una vera fortuna ed il vino di Ghemme era già famoso ai tempi di Plinio il Vecchio.

Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo

Agroqualità S.p.A.
Viale Cesare Pavese, 305 - 00144 ROMA
Telefono +39 06 54228675
Fax +39 06 54228692
Website: www.agroqualita.it
e-mail: agroqualita@agroqualita.it

La Società Agroqualità è l'Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 13 del decreto

costituisce il massiccio del Monte Rosa e i rilievi della Valle della Sesia in generale, che sono stati erosi e trascinati durante le centinaia di migliaia di anni dall'impetuosità delle acque della Sesia.

Peculiarità dei territori dell'Alto Piemonte è di possedere suoli a reazione da sub-acida a molto acida, per la scarsissima presenza di calcare. I venti freddi che scendono dal Monte Rosa e dalle Alpi determinano inoltre forti escursioni termiche tra il giorno e la notte favorendo lo sviluppo di profili aromatici singolari, che spaziano dalle erbe officinali alle spezie, conferendo ai vini del Ghemme una struttura complessa e molto minerale.

Le caratteristiche sensoriali descritte sono ben riconoscibili e riconducibili esclusivamente a questa zona di produzione, rendendo imprescindibile l'indicazione della zona di provenienza del vino Ghemme DOCG.

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

~~Sul territorio c'è un'esperienza acquisita e tramandata da millenni di coltivazione vitivinicola, che è stata per l'economia agricola della zona una vera fortuna ed il vino di Ghemme era già famoso ai tempi di Plinio il Vecchio.~~

I territori dell'Alto Piemonte vantano sicuramente una tradizione ed una fama consolidata nei secoli.

La vite è presente nella zona territoriale della DOCG Ghemme sin dall'età romana ed è descritta da Plinio il Vecchio con parole di elogio relativamente alle caratteristiche qualitative e alla sua ampia diffusione. L'importanza della produzione enologica viene riscontrata successivamente al tempo degli Sforza e nel periodo risorgimentale, fino ai nostri giorni.

Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo

Agroqualità S.p.A.
Viale Cesare Pavese, 305 - 00144 ROMA
Telefono +39 06 54228675
Fax +39 06 54228692
Website: www.agroqualita.it
e-mail: agroqualita@agroqualita.it

La Società Agroqualità è l'Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo

legislativo n. 61/2010 (Allegato1), che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'articolo 25, par1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso.

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 14 giugno 2012, pubblicato in G.U. n. 150 del 29.06.2012 (Allegato 2).

n. 61/2010 (Allegato 1), che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso.

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 14 giugno 2012, pubblicato in G.U. n. 150 del 29.06.2012 (Allegato 2).